



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 DEL 30/05/2013

**OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013**

Il giorno 30/05/2013 alle ore 18:00 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

DEL BEN DANIELE

VENGHI CLAUDIO

LIBERALI MARIO

ORENI MONICA

Assenti

CRESPI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio definiti dall'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, a far tempo dal 1°/01/2013 l' art. 1 c. 380 della Legge 24/12/2012 n.228 (c.d. Legge di Stabilità anno 2013):

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale recitava: *"E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8"*, poi abrogato dalla lettera h) del medesimo comma 380;

- alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. 201/2011;

- alla lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 3 per cento (0,3%) l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservando a sè la differenza del maggior gettito IMU;

VISTO altresì l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n° 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sulla G.U. del 29-12-2012, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 giugno 2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr.23 del 27/09/2012 con al quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria –I.M.U.-, con il quale:

- all'art.10 comma 1, vengono assimilate alle abitazioni principali, ai sensi dell'art.13 comma 10 del D.L. 201/2011, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per l'abitazione principale:

a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, *a condizione che la stessa non risulti locata*;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, *a condizione che non risulti locata*;

- all'art. 10, comma 2, sono considerate o come abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base (€200,00= esclusa la maggiorazione per i figli):
 - a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari;
 - b) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.

RICHIAMATO l' art. 4 comma 12-quinquies del D.L. n.16 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. N.44 DEL 26/04/2012, ai sensi del quale, " ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". E', quindi, solo all'ex coniuge in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03/04/2012, esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale sono state determinate le aliquote IMU 2012 successivamente modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 27/09/2012;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali già disposti in favore dei Comuni, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2012 con la sola eccezione dell'aliquota da applicare alle seconde case e a tutti gli immobili accatastati in C2, C6 e C7 non di pertinenza dell'abitazione principale, nel senso di elevarne l'aliquota ordinaria di base dello 7,6% di due punti, per un totale nuova aliquota di 9,6%, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi;

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 13-bis del D.L. N.201/2011 così come modificato dall'art.10 del D.L. N.35/2013 (Decreto "Salva debiti") : " A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art.9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 , è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.** Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16

novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.".

VISTA la risoluzione n.5/DF del 28/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. nr. 5534, ad oggetto: " Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale";

VISTO l'art. 172 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che elenca tra gli allegati al Bilancio di Previsione la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento delle Entrate;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria, per l'anno 2013, come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DESTINATARIO E CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,45 %	COMUNE 3912
Abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): <ul style="list-style-type: none">• abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;• Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;• Abitazione principale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio;	0,45 %	COMUNE 3912

Alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER)	0,45 %	COMUNE 3918
Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari	0,45 %	COMUNE 3918
Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45%	0,96 %	COMUNE 3918
Fabbricati rurali ad uso strumentale non classificati nel gruppo catastale D	0,2 %	COMUNE 3913
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,76 %	COMUNE 3918
Aree Fabbricabili e Terreni agricoli	0,76 %	COMUNE 3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati con categoria catastale D	0,2 %	STATO 3925
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,76%	STATO 3925

2. Di confermare in euro 200,00# la detrazione per abitazione principale, unitamente alla detrazione aggiuntiva di € 50,00#, di cui all'articolo 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
3. Di dare atto che l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €.400,00=;
4. Di confermare le detrazioni di cui al punto 2) anche per i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani/disabili di cui in premessa e per quelli posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locati, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento Comunale IMU;
5. Di disporre altresì, la sola detrazione di base pari a € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari e per gli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopraindicate decorrono dal 1°/01/2013;
7. Di dare atto che, ai sensi del comma 13-bis del D.L. N.201/2011 così come modificato dall'art.10 del D.L. N.35/2013 (Decreto "Salva debiti") i soggetti passivi effettueranno il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente mentre, il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata, sarà effettuato sulla base delle aliquote di cui al presente atto, che verranno recepite in apposita deliberazione di Consiglio Comunale da trasmettere per via telematica al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze al fine di essere pubblicati nel sito del federalismo fiscale, entro la data del 16 novembre p.v.:

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 57 DEL 30/5/13

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.- ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 30/5/13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 30/5/13

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla citata.....di Bilancio

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO
Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 07/06/2013 al 22/06/2013

Rosate, 07/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 07/06/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Municipal Secretary, Dott.ssa Annachiara Affaitati.